

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1032 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2023

che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 52,

considerando quanto segue:

- (1) Il virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) («organismo nocivo specificato») non è attualmente elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽³⁾. Soddisfa tuttavia i criteri di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031 di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione ⁽⁴⁾ ha istituito misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo specificato. Detto regolamento scade il 31 maggio 2023.
- (3) Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 sono state raccolte informazioni scientifiche più recenti sulla diffusione dell'organismo nocivo specificato e sui metodi di prova, e gli audit effettuati dai servizi della Commissione hanno fornito un riscontro sull'attuazione delle disposizioni e sul loro impatto in termini di protezione contro la diffusione della malattia. Questo giustifica la necessità di adottare un nuovo atto con misure più dettagliate di quelle previste da tale regolamento.
- (4) Per garantire un approccio il più possibile proattivo in materia di protezione fitosanitaria è opportuno stabilire misure per le situazioni in cui nel territorio dell'Unione sia sospettata o constatata la presenza dell'organismo nocivo specificato, e per quanto riguarda la corrispondente notifica all'autorità competente e le azioni che quest'ultima deve intraprendere.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione, dell'11 agosto 2020, che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 (GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6).

